

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1214-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1965

Delega al Governo per la emanazione di norme relative
alla semplificazione dei controlli

ONOREVOLI SENATORI. — Le trasformazioni subite dalla società italiana, specialmente dopo le due guerre mondiali e la vastità dei compiti assunti dallo Stato, da tempo hanno richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di apportare al sistema dei controlli, vigente nel nostro ordinamento, modifiche sostanziali.

Siffatte modifiche presuppongono una completa revisione dei principi di organizzazione delle strutture amministrative che costituiscono la piattaforma per una più moderna ed efficace funzionalità dell'apparato statale.

Poichè un'opera di rinnovamento totale non può essere realizzata se non gradualmente e poichè, d'altra parte, l'esigenza di provvedere nel settore dei controlli è più che mai viva, è parso al Governo opportuno circoscrivere l'ambito della riforma in questo settore, introducendo per ora una serie di semplificazioni, senza innovare sostanzialmente i principi.

Un esame accurato della legislazione in atto e dell'*iter* del controllo rivela, infatti, che una semplificazione può consentire di eliminare una serie di operazioni e di passaggi superflui, a vantaggio della rapidità e della intensità del controllo.

In relazione a tali considerazioni e alle enunciazioni programmatiche dell'attuale Governo — che tra l'altro prevedono appunto di apportare modifiche al vigente ordinamento relativo ai controlli sugli atti amministrativi — è stato predisposto il presente disegno di legge che sostanzialmente prevede:

a) l'eliminazione di una serie di atti dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (articolo 1).

Trattasi, in verità, di atti generalmente derivati dal precedente regime costituzionale dello Stato italiano, in base al quale erano soggetti al visto della Corte dei conti tutti

gli atti di Governo sottoposti alla firma del sovrano e che per analogia vengono ora firmati dal Presidente della Repubblica;

b) una delega legislativa (articolo 2) da conferirsi al Governo, avente come fine la modificazione dell'attuale disciplina dei controlli sugli atti soggetti al visto della Corte dei conti da operarsi attraverso un aumento dei limiti di somma — in misura non superiore al doppio di quelli attuali — nonché lo snellimento, anche con opportune innovazioni tecniche, delle procedure del controllo (articolo 3), e l'adeguamento (articolo 4) dell'esercizio del controllo della Corte dei conti, su base regionale, all'esigenza del decentramento amministrativo.

L'articolo 5, in conformità al decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, prevede che sui singoli decreti da emanare debba essere sentita la Corte dei conti a sezioni riunite.

Il ricorso alla delega si giustifica evidentemente con l'esigenza di raccogliere preventivamente, e per settori omogenei, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, tutti gli elementi utili per adeguare le norme da emanare alle reali necessità di una procedura che alle maggiori garanzie circa l'efficacia del controllo unisca la possibilità di consentire lo svolgimento di ogni atto amministrativo.

La 1^a Commissione ha apportato, in sede referente, due modificazioni, sopprimendo all'articolo 1, al punto 9, le parole « da espropriare » e all'articolo 2 le parole « della Costituzione ».

Inoltre, allo scopo di rilevare la diversa natura giuridica dell'articolo 1 rispetto ai successivi articoli, il titolo del disegno di legge è stato così emendato: « Modifica di norme sui controlli e delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli ».

GIRAUDO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli

Art. 1.

Sono esenti dal visto e dalla registrazione della Corte dei conti i decreti nelle seguenti materie emanati, secondo le vigenti disposizioni, dal Presidente della Repubblica:

- 1) amnistia, indulto, grazia e commutazione di pene;
- 2) assegnazione dei seggi ai collegi elettorali e convocazione dei comizi elettorali;
- 3) scioglimento delle Camere;
- 4) autorizzazione a presentare alle Camere e a ritirare disegni di legge di iniziativa del Governo;
- 5) scioglimento dei Consigli comunali, provinciali e regionali;
- 6) indizione del *referendum* popolare;
- 7) nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali;
- 8) mutamento di denominazione delle Province, dei Comuni, delle Frazioni e delle Borgate;
- 9) dichiarazione di pubblica utilità di opere da espropriare;
- 10) concessione di cittadinanza, legittimazione di figli naturali, cambiamento od aggiunta di cognome;
- 11) approvazione o modificazione dello statuto e delle norme regolamentari concernenti ordini cavallereschi, e conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, cui non siano connessi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- 12) autorizzazione ad usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche conferite in ordini non nazionali o da Stati esteri;
- 13) conferimento di qualifiche o titoli e nomine onorarie cui non siano connessi oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica di norme sui controlli e delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli

Art. 1.

*Identico;**identico;**identico;**identico;**identico;**identico;**identico;**identico;**identico;*

9) dichiarazione di pubblica utilità di opere;

*identico;**identico;**identico;**identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per semplificare, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti, l'attuale disciplina del controllo di legittimità sugli atti soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 3.

L'attuale disciplina del controllo sugli atti diversi dai decreti di cui al precedente articolo 1, dovrà essere modificata secondo i seguenti criteri direttivi:

a) aumento dei limiti di somma stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, in misura che non superi il doppio degli attuali importi;

b) snellimento, anche con opportune innovazioni tecniche, delle procedure del controllo sui provvedimenti concernenti il trattamento economico, di attività e di quiescenza, degli impiegati dello Stato, nonché sui titoli di spesa e sulle contabilità.

Art. 4.

L'esercizio del controllo della Corte dei conti, su base regionale, dovrà essere adeguato alle esigenze del decentramento amministrativo, all'uopo utilizzando le sezioni e delegazioni regionali della Corte stessa e ristrutturando, nei limiti e con le semplificazioni di cui all'articolo precedente, le relative procedure.

Art. 5.

Sui decreti da emanare in attuazione della presente legge saranno sentite le sezioni riunite della Corte dei conti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per semplificare, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti, l'attuale disciplina del controllo di legittimità sugli atti soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.